

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

il Comune di Spoltore, con sede in piazza G. Di Marzio, n. 66 – Spoltore (Pe) 65010 – C. F. e P.I. 00128340684, qui rappresentato dalla Dott.ssa Catia Di Costanzo, in qualità di Responsabile del I Settore – Ufficio Cultura, giusto decreto del Sindaco n. 81 del 16.09.2022 (di seguito denominato anche “Sponsee”);

E

_____ avente sede legale in
_____ P.IVA _____ legalmente
rappresentata da _____ in qualità di
_____ domiciliato presso la su indicata sede (di
seguito denominato anche “Sponsor”);

Vista la determinazione dirigenziale n. 331 del 18.12.2024 (Reg. Gen.le n. 2985 del 18.12.2024)

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022;

Premesso che:

- a seguito di detta procedura lo Sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione della manifestazione denominata _____;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ (Reg. Gen.le n. ____ del ____) è stata approvata la sponsorizzazione offerta dallo Sponsor per l'importo di € _____ oltre IVA al 22% pari ad € _____ per un totale complessivo di € _____;
- lo Sponsor si è impegnato a _____ a fronte dell'impegno da parte dello Sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;

quanto sopra costituisce parte integrante della stipulazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune di Spoltore e _____ a sostegno della manifestazione denominata _____.

Art. 2 - Non esclusiva

Possono essere presenti, nell'ambito della stessa attività promo-pubblicitaria-comunicazionale, relativa alla manifestazione, altri loghi/marchi/segni distintivi/etc. di differenti enti/ditte/società che perseguono le medesime finalità.

Art. 3 - Obblighi dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a versare al Comune, a titolo di sponsorizzazione, la somma di €..... comprensiva di IVA al 22%. ovvero a fornire il bene _____ o a prestare il servizio o lavoro _____, per un valore di mercato di _____;

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor mediante bonifico bancario (codice IBAN: [IT06S0542404297000050002223](#)) con causale “Sponsorizzazione per la manifestazione denominata_____”.

A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Spoltore emetterà relativa fattura.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione della manifestazione.

Lo Sponsor, ove richiesto dallo Sponsee, deve presentare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.

Lo sponsor è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.
- ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione della attività sponsorizzata.
- a non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.
- a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all'immagine dello Sponsee o alle sue iniziative.

Lo Sponsor non è sollevato dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione della attività sponsorizzata.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell'Avviso.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsee

Ai soggetti individuati come Sponsor, l'Amministrazione garantisce, in linea generale: associazione del brand, logo/marchio/nome, dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su siti web, giornali ed emittenti radio e televisive, etc.); visibilità nelle conferenze stampa; caratterizzazione, con il posizionamento di idoneo supporto pubblicitario (ad es. striscioni, cartelloni), nei luoghi dove si svolgeranno le attività e promosse e sostenute dagli Sponsor selezionati e coinvolti. Ugualmente lo Sponsor potrà pubblicizzare il rapporto di collaborazione instaurato attraverso i propri canali promozionali. Le prestazioni specifiche sono le seguenti (da definirsi in relazione all'importo offerto)

.....
.....
.....

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello Sponsor sia associata allo stemma del Comune di Spoltore, il marchio dello Sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al segno distintivo dell'Ente sponsorizzato.

Art. 5 - Obblighi fiscali

Le parti convengono nel quantificare in € _____ oltre IVA al 22% pari a € _____ per un totale complessivo di € _____ il valore della sponsorizzazione, ovvero a fornire il bene _____ o a prestare il servizio o lavoro _____, per un valore di mercato di _____;

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Lo Sponsee si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., in caso di accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7 - Durata del contratto

Il presente accordo ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti.

Resta inteso che lo Sponsor, anche dopo la decorrenza del termine di durata del contratto, conserva la facoltà di inserire nella propria carta intestata (e altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale, quali opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc.) il logo del Comune di Spoltore accompagnato dalla dicitura "Sponsor del Comune di Spoltore per la manifestazione denominata _____".

Art. 8 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Art. 9 – Recesso

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo pec in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle sponsorizzazioni escluse di cui all'Avviso pubblico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo Sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.

I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Art. 11 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 12 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. ____/_____, la manifestazione di interesse dello Sponsor del ____ prot. _____.

Art. 13 - Estensione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti

All'esecutore del servizio di cui al presente contratto vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Spoltore, approvato con deliberazione di Giunta n.77 del 30/05/2023.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all'art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'Amministrazione, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione dovrà comunque attivare.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa può accettare regali a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente all'incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.
2. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa può, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 4 del DPR 62/2013, assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui riguardanti le attività dell'Amministrazione, al di fuori dei casi consentiti. Né fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
3. Il collaboratore, dipendente o amministratore dell'impresa non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
4. È fatto divieto ai collaboratori, dipendenti o rappresentanti dell'impresa di effettuare o rilasciare copie ed estratti di atti o documenti dell'amministrazione che non rientrino nella diretta competenza affidata e al di fuori dell'uso consentito.
5. Ogni collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, nel caso in cui venga a conoscenza di atti dell'amministrazione, è obbligato al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. E, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali ne informa l'amministrazione.
6. Nel caso in cui il collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa, in relazione al servizio esercitato per conto dell'amministrazione versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Qualora i dipendenti o collaboratori dell'impresa, in relazione al servizio affidato, svolgano un'attività che li porta a contatto con il pubblico o che comunque, in ragione dell'attività svolta, possono essere identificati con la pubblica amministrazione, sono obbligati a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo e operare con correttezza, cortesia e decoro, assicurando di non arrecare danno all'immagine dell'amministrazione.
8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
9. Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ciascun dipendente, collaboratore o amministratore dell'impresa non deve sfruttare, né menzionare la posizione di affidatario di incarico di prestazione di servizio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

10. L'impresa si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi ai dipendenti dell'amministrazione, nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica 62/2013, così come recepito dall'Amministrazione
11. L'impresa affidataria, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 del DPR 62/2013, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare in modo attivo all'assunzione di decisioni o l'espressione di pareri, perizie e valutazioni laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori. A tal fine è da considerarsi quale conflitto di interesse l'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.

Qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte del soggetto incaricato richiederà allo stesso di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati e una volta accertata la violazione, anche mediante i propri organi giudiziari, se ritenuto necessario, potrà applicare unilateralmente una sanzione proporzionata al grado di violazione proporzionato alla gravità della violazione accertata. In tal senso la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato o la risoluzione del contratto nel caso in cui la violazione comporti danno grave all'immagine dell'amministrazione, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

per lo Sponsor
Ditta/Ente/Società/etc
Il Legale Rappresentate

per lo Sponsee
Comune di Spoltore
La Responsabile del Settore I
